



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 22 ottobre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 19-20 ottobre 2002 – Sesta giornata andata

Atalanta-Milan 1-4
Bologna-Brescia 3-0
Como-Piacenza 1-1
Empoli-Roma 1-3
Internazionale-Juventus 1-1
Lazio-Perugia 3-0
Modena-Parma 2-1
Torino-Chievo Verona 1-0
Udinese-Reggina 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 21-22 ottobre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 20

1) SERIE A TIM

Gare del 19-20 ottobre 2002 – Sesta giornata andata



Gara Soc. INTERNAZIONALE - Soc. JUVENTUS

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Di Biagio Luigi** (Soc. **Internazionale**) nei confronti del calciatore **Davids Edgar** (Soc. **Juventus**) al 7° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

Al 7° del primo tempo, durante un'azione d'attacco dell'Internazionale, il pallone veniva respinto dal calciatore Tudor verso il centro campo. Per conquistare il controllo della palla, correvano da direzioni opposte il calciatore Davids ed il calciatore Di Biagio, che conseguentemente si scontravano in modo deciso. Di Biagio cadeva a terra. Mentre ancora si trovava in questa posizione, egli sollevava entrambe le gambe verso il corpo dell'avversario. In particolare egli colpiva Davids con il piede sinistro all'altezza del mento; immediatamente dopo, con il piede destro, in zona inguinale. Interveniva l'Arbitro che sanzionava con un fallo l'intervento scorretto di giuoco commesso da Davids, mentre nessun provvedimento veniva adottato nei confronti di Di Biagio.

Così ricostruito l'episodio nella sua integralità, attraverso la combinata visione delle immagini sia della ripresa diretta sia di quella in replay, esaminate a velocità normale ed al rallentatore, occorre valutare la sussistenza dei requisiti posti dall'art. 31 comma a3 C.G.S., per verificare l'utilizzabilità o meno della prova televisiva quanto al comportamento di Di Biagio.

E' in pratica impossibile stabilire se i calci siano stati indirizzati da Di Biagio a giuoco fermo o meno, non potendosi ricostruire dalle immagini se al momento di tale gesto l'Arbitro avesse già o no fischiato l'interruzione del giuoco. Certamente si è trattato, in ogni caso, di **una condotta estranea all'azione di giuoco**, perché realizzata da Di Biagio dopo che era già avvenuto l'impatto con Davids, ed entrambi i calciatori non erano nella possibilità di controllare il pallone e di partecipare ad un eventuale ulteriore sviluppo del giuoco.

Il fatto è sfuggito al controllo dell'Arbitro: dalle immagini si rileva con evidenza che l'Arbitro seguì l'azione di giuoco; rilevò l'impatto tra Davids e Di Biagio; intervenne per fermare il giuoco, fischiando un fallo a Davids per condotta scorretta. Egli non poté vedere la reazione di Di Biagio, che scalcìò l'avversario nel modo sopra descritto, proprio perché ne fu impedito dal corpo di Davids che gli copriva la visuale rispetto a Di Biagio, caduto in terra. Tale ricostruzione è confermata dal contenuto del supplemento arbitrale, dal quale risulta che il Direttore di gara percepì l'intervento scorretto di giuoco di Davids, lo sanzionò con un calcio di punizione diretto, ma non rilevò il successivo comportamento di Di Biagio:

comportamento che gli venne segnalato da alcuni calciatori della Juventus, immediatamente dopo, ma rispetto al quale l'Arbitro non adottò alcun provvedimento proprio perché egli non aveva potuto osservare quanto successo.

Dalle immagini non si ricava alcuna posizione utile degli altri Ufficiali di gara ai fini della rilevazione del comportamento del calciatore Di Biagio.

La condotta di Di Biagio è definibile come **atto violento**, intendendosi per tale ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo.

I calci indirizzati da Di Biagio verso Davids sono certamente gesti violenti, , essendo indiscutibile la loro idoneità a ledere l'integrità fisica dell'avversario. Quanto al profilo psicologico le immagini documentano, senza ombra di dubbio, che furono intenzionali sia il movimento della gamba sinistra verso il volto dell'avversario, con conseguente impatto del piede sul viso, sia il movimento della gamba destra con conseguente impatto del piede nella zona inguinale. E' quindi da escludere sulla base dei filmati televisivi che si sia trattato di gesti automatici, conseguenti alla caduta a terra di Di Biagio dopo lo scontro di giuoco con Davids.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'utilizzazione della prova televisiva al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Di Biagio, sfuggita alla percezione dell'Arbitro.

Quanto all'entità della pena, va rilevato che si è trattato di un gesto realizzato in un contesto avulso dall'azione in svolgimento, idoneo a cagionare conseguenze significativamente negative per l'integrità fisica dell'avversario, considerate le zone del corpo colpite dai piedi del Di Biagio.

Dall'altro lato si deve tener conto che la condotta seguì immediatamente ad un intervento di giuoco scorretto da parte dell'avversario e che, data la posizione del calciatore a terra, il movimento delle sue gambe non fu caratterizzato da una forza particolarmente significativa, tanto che Davids non riportò lesioni di sorta, e poté proseguire la gara in condizioni di piena efficienza fisica.

Appare pertanto sanzione congrua alla gravità del fatto una squalifica a carico del calciatore Di Biagio Luigi per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al calciatore **Di Biagio Luigi** (Soc. **Internazionale**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, acceso bengala sugli spalti ed aver fatto esplodere un petardo prima dell'inizio della gara e all'ingresso delle squadre in campo; per avere in più occasioni, sia prima della gara, sia durante la gara, esposto striscioni contenenti espressioni offensive nei confronti della società avversaria ed un suo dirigente; per aver, durante tutta la gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi oggetti tra i quali agrumi, bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, monete: in particolare, per aver lanciato al 44° del secondo tempo oggetti vari verso un Assistente; per avere, all'inizio del secondo tempo, fatto cadere alcuni bengala da un anello superiore dello stadio su di uno inferiore, occupato da sostenitori delle medesima squadra, così determinando reazioni di panico; per avere, al 44° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari moltissimi oggetti, così determinando un successivo reciproco lancio di razzi tra le due tifoserie; per avere, al 49° del secondo tempo, lanciato numerosi oggetti contro un calciatore avversario che stava lasciando il terreno a seguito di espulsione; per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un bengala verso il portiere avversario ed un altro verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, che rilanciavano lo stesso bengala; per aver effettuato lancio di oggetti verso sostenitori avversari, al termine della gara.

Ammenda di € 17.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre in campo, acceso bengala, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di giuoco; per avere, prima dell'inizio della gara, esposto striscioni di tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per avere, nel corso di tutta la gara, lanciato sul terreno di gioco numerosi oggetti tra i quali agrumi, bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua e monete; in particolare per avere lanciato, al 39° del primo tempo, due agrumi sul terreno, nei pressi della bandierina del corner, prima dell'effettuazione del relativo calcio d'angolo; per avere lanciato due bengala sul terreno di giuoco, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra; per avere lanciato due bengala verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così cagionando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria; per aver effettuato, al 44° del secondo tempo, reciproco lancio di razzi con i sostenitori avversari ed aver lanciato un bengala sul terreno di gioco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nei minuti immediatamente precedenti l'inizio della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; per aver ripetuto identico comportamento all'ingresso delle squadre in campo; per avere in tre occasioni durante il secondo tempo scagliato fumogeni verso i sostenitori avversari collocati in un settore adiacente degli spalti, così provocando reazioni di panico e realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante la gara, fatto esplodere con notevole fragore alcuni petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 25° del secondo tempo, intonato un coro offensivo di breve durata nei confronti di un calciatore avversario; per avere, al 39° del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso che cadeva tra i fotografi posizionati dietro una delle porte, così determinando una reazione di paura; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, in due occasioni nel corso del primo tempo, lanciato fumogeni all'interno del recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore un petardo, che produceva intenso fumo; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, intonato un coro offensivo, di breve durata, nei confronti di un calciatore avversario.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** a titolo di responsabilità oggettiva, per l'indebita presenza nel recinto di giuoco di un tesserato non inserito in distinta, il quale teneva condotta offensiva nei confronti di un Assistente.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere una ventina di suoi sostenitori, al termine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco con l'intento sia di festeggiare la vittoria sia di dirigersi verso la curva occupata dai sostenitori avversari, venendo peraltro prontamente bloccati dalle Forze dell'ordine.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTE Antonio (Juventus): perchè, al 49° del secondo tempo, compiva un'entrata particolarmente pericolosa nei confronti di un avversario.

MORFEO Domenico (Internazionale): perchè, al 49° del secondo tempo, in reazione ad intervento di giuoco particolarmente pericoloso, appoggiava una mano sul viso dell'avversario stringendogli labbra e mento.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZANCHI Marco (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CASSANO Antonio (Roma)
COSSATO Federico (Chievo Verona)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DAINELLI Dario (Brescia).

PRIMA SANZIONE

FILIPPINI Antonio (Brescia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BINOTTO Jonatan (Como)
IULIANO Mark (Juventus)
LEGROTTagLIE Nicola (Chievo Verona).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese)
CABALLERO Jorge Samuel (Udinese)
COLUCCI Leonardo (Bologna)
CRISTANTE Filippo (Piacenza)
GAUTIERI Carmine (Atalanta)
MENSAH John (Chievo Verona)
RASTELLI Massimo (Reggina)
ZENONI Damiano (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

BLASI Manuele (Perugia)
CANDELA Vincent (Roma)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
EMRE Belozoglu (Internazionale)
GALANTE Fabio (Torino)
GUANA Roberto (Brescia)

INZAGHI Simone (Lazio)
MARCOLIN Dario (Piacenza)
PETRUZZI Fabio (Brescia)
PIERINI Alessandro (Reggina)
PIZARRO David Marcelo (Udinese)
SOMMESE Vincenzo (Torino)
STELLINI Cristian (Como)
TOMMASI Damiano (Roma).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DA ROSA Emerson (Roma)
FILIPPINI Emanuele (Parma)
MONTANO CAICEDO Johnnier (Piacenza)
PAVAN Simone (Modena).

c) PREPARATORE ATLETICO

SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 4 NOVEMBRE 2002

MARANZA Ugo (Chievo Verona): perchè, quale tesserato della Società non inserito in distinta, seguiva la gara all'interno del recinto di giuoco e, dal 35° del secondo tempo sino alla fine, rivolgeva ad un Assistente frasi offensive ed irrispettose; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 novembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 OTTOBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani